



Resoconto di Seduta della Commissione per la Revisione del Regolamento

Il Giorno 14 del mese di Agosto dell'anno 2013, alle ore 15.00 presso l'aula rappresentanti di Ca' Vignal 1, si è riunita in seduta ordinaria n°1 la Commissione del Consiglio degli Studenti preposta alla revisione del regolamento di funzionamento con il seguente ordine del giorno:

1. Costituzione della Commissione
2. Analisi del regolamento in vigore
3. Studio di proposte del nuovo regolamento
4. Varie ed Eventuali

Presiede il Dott. Walter Riviera, Presidente del Consiglio degli Studenti. Verbalizza e funge da Segretario De Carli Matteo. La Commissione apre i suoi lavori alle ore 15:15

Erano presenti:

DE CARLI	MATTEO	P	STANCULEANU	ADRIAN NICOLAE	AG
RIVIERA	WALTER	P	TRONCONI	LUCA	P

P= presente, A= Assente, AG= Assente Giustificato

Il Presidente, dopo aver dichiarato la costituzione della Commissione, ne assume ufficialmente la presidenza e porge ai commissari presenti un indirizzo di saluto e un augurio di buon lavoro. Introduce quindi la trattazione del secondo punto, ovvero la discussione sul regolamento preesistente. Considerato che il Regolamento in vigore è molto datato e non corrisponde alle esigenze attuali, la Commissione decide di procedere alla scrittura di un regolamento ex novo. Il commissario De Carli informa quindi di aver scritto una bozza di regolamento, la Commissione, non essendoci altre proposte presentate, assume come testo base la bozza De Carli. Si apre quindi la discussione sui singoli articoli, che viene sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 31. Durante la discussione sono emerse alcune questioni da riconsiderare nelle successive sedute: la presidenza delle sedute straordinarie, la programmazione dei lavori, l'applicazione del *simul stabun simul caedunt* all'Ufficio di Presidenza, l'interpretazione e la modifica del Regolamento. La discussione riprenderà su tali questioni e sugli articoli del capo IX della prima parte in seduta da svolgersi l'ultima settimana di Agosto.

La Commissione chiude i propri lavori alle ore 17:15

Il presente resoconto è stato approvato seduta stante dai commissari.

Fatto a Verona, addì Mercoledì 14 Agosto 2013

Il Presidente

F.to WALTER RIVIERA

Il Verbalizzante

F.to MATTEO DE CARLI



BOZZA DE CARLI

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dei consiglieri

Parte I - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Capo I – Delle disposizioni preliminari

Articolo 1

1. Il Consiglio è presieduto, nella seduta elettiva delle cariche, dal decano per età.
2. Il Segretario provvisorio è il consigliere più giovane.
3. Gli Scrutatori, nel numero di due persone, sono scelti dal Consiglio con votazioni per alzata di mano o per acclamazione.
4. Il Presidente, gli scrutatori ed il Segretario costituiscono l'ufficio provvisorio di Presidenza del Consiglio, nonché la Commissione Elettorale del Consiglio.

Capo II - Del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 2

1. Dopo gli adempimenti previsti nell'articolo precedente, il Consiglio procede alla elezione del proprio Presidente in seduta pubblica.
2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta. Alla seconda votazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti, all'eventuale terza votazione hanno diritto di voto passivo i due candidati più votati. Al ballottaggio, in caso di parità, è ammesso il più anziano d'età.

Articolo 3

1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di un vicepresidente e di un Segretario al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
2. Per tali elezioni ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome per il Vicepresidente e il Segretario. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità si procede a ballottaggio.
3. Compiute tali operazioni il Presidente eletto informa della costituzione e della formazione dell'Ufficio di Presidenza il Rettore e gli altri organi accademici per la nomina ai sensi di statuto.
4. Gli adempimenti previsti dal presente articolo e dal precedente devono svolgersi nella stessa seduta prima di ogni altra discussione.

Articolo 4

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio.
2. Apre, dirige e chiude le sedute del Consiglio.
3. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato. Assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio, facendo osservare il regolamento.
4. Il Presidente sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario.
5. Convoca il Consiglio ai sensi del presente regolamento e ne stabilisce l'ordine del Giorno.
6. Presiede l'Ufficio di Presidenza e sottoscrive a suo nome tutti gli atti posti alla votazione dell'ufficio stesso. Sottoscrive altresì tutti gli atti del Consiglio approvati.



7. Assume e gestisce tutte le funzioni non regolate dal presente regolamento o da successive norme emanate dal Consiglio.
8. Il Vicepresidente collabora col Presidente e ne segue le direttive, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
9. ~~Ai fini della costituzione dell'Ufficio di Presidenza, il vicepresidente non può essere espressione della medesima lista in cui è stato eletto il Presidente. Se ciò avvenisse il decano non può proclamare il vicepresidente e rinnova la votazione.~~

Articolo 5

Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le delibere, gli atti del Consiglio e un breve sunto delle discussioni con i nomi degli intervenuti e quanto da loro espresso, nonché di tutti gli atti prescritti dal presente regolamento; ne dà lettura; dà lettura delle proposte e dei documenti; tiene nota delle delibere; procede agli appelli; collabora con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registra, quando occorre, i singoli voti; accerta che il processo verbale sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorre al regolare andamento dei lavori del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente.

Articolo 6

1. Il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. In particolare l'Ufficio di Presidenza deve essere convocato sempre prima di un Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza adotta, con delibera, i regolamenti e le altre norme concernenti:
 - a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede del Consiglio, la pubblicità dei lavori;
 - b) l'amministrazione e la contabilità interna;
 - c) la disciplina dei componenti il Consiglio;
 - d) la disciplina delle presenze e delle assenze ai lavori del Consiglio e le relative sanzioni.
3. L'Ufficio di Presidenza può deliberare la decadenza di un consigliere o di un rappresentante del consiglio solo per gravi motivi o inadempienze. La decadenza è automatica e decretata senza indugio dal Presidente qualora il consigliere non si sia presentato a tre sedute di fila o a cinque sedute nell'arco di un anno accademico.
4. L'Ufficio delibera sulle interpretazioni del presente regolamento, salvo che tre studenti non richiedano la discussione in Consiglio. All'Ufficio è deferito anche lo studio delle proposte relative al Regolamento e la presentazione al Consiglio delle modifiche e delle integrazioni che ritenga necessarie.
5. Spetta all'Ufficio programmare, in via generale, i lavori del Consiglio. Predisporre pertanto un calendario annuale (viste le calendarizzazioni degli altri Organi di Governo) delle sedute da comunicare al Rettore e ai componenti del Consiglio. Il calendario può comunque essere variato dal presidente.

Articolo 7

1. Ogni componente l'Ufficio di Presidenza può rassegnare le dimissioni. ~~In caso di dimissioni del Presidente, decade tutto l'ufficio di Presidenza.~~
2. Le elezioni suppletive dei componenti l'ufficio di presidenza (escluso il caso di dimissioni del Presidente) sono svolte nella prima seduta utile al primo punto dell'Ordine del Giorno.
3. Sulle questioni di decadenza dei diversi componenti l'ufficio decide irrevocabilmente il Consiglio a maggioranza assoluta.



4. Se il Presidente si dimette o è dichiarato decaduto, ~~decade tutto l'Ufficio di Presidenza~~. Il Consiglio è convocato entro trenta giorni da parte del Decano per svolgere le elezioni. Sino a quando non viene eletto il Presidente, il vicepresidente ne fa le veci per la sola ordinaria amministrazione.

5. Produce gli stessi effetti di cui al precedente comma l'approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi del successivo articolo 52.

6. Al termine del mandato del Consiglio dei consiglieri, le operazioni di ordinaria Amministrazione sono riservate all'Ufficio di Presidenza. Per pareri e delibere urgenti il Consiglio si può straordinariamente riunire, ma non oltre il giorno delle elezioni.

Articolo 8

1. Il Consiglio è tenuto a deliberare nel più breve termine le designazioni di suoi rappresentanti all'interno di Commissioni o altri organi dell'Ateneo. Le elezioni dei rappresentanti avvengono sempre per scrutinio segreto e vengono eletti coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.

2. Nessun componente del Consiglio può ricoprire l'incarico di rappresentante del Consiglio stesso in più di due organi, salvo deroghe deliberate dal Consiglio.

3. I rappresentanti del Consiglio devono sempre riferire dei lavori a cui partecipano entro la seduta successiva. Possono espletare tale dovere anche con relazione scritta indirizzata al Presidente.

4. Il Consiglio può revocare la designazione e procedere a sostituzione con le stesse modalità di cui al comma 1.

5. Al termine delle relazioni dei rappresentanti del Consiglio ogni consigliere può presentare una mozione, una interrogazione od una interpellanza e richiedere che essa sia svolta subito. Se il rappresentante ha riferito in forma scritta, si provvede nella prima seduta utile.

6. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio può nominare, come suoi rappresentanti, studenti non consiglieri. In tal caso l'elezione, in qualsiasi modo si sia svolta, deve essere ratificata con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Capo III - Delle Commissioni

Articolo 9

1. Il Consiglio può istituire delle Commissioni di lavoro per l'esame di progetti e di pareri specifici.

2. Ogni commissione deve periodicamente riferire della propria attività al Consiglio.

3. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente e tenuta dal Decano, che procede all'elezione del Presidente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per l'elezione del Presidente.

4. L'Ufficio di Presidenza può, con delibera motivata, rimuovere il presidente di una Commissione o sciogliere la commissione stessa qualora non vi fossero più gli estremi per cui era stata istituita.

Articolo 10

1. Sull'istituzione delle commissioni e sulle loro competenze delibera unicamente il Consiglio.

2. Il Presidente specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione nei limiti della delibera di istituzione.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri ad altre commissioni e in sede referente per riferire al Consiglio delle materie di loro competenza; esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni da parte di responsabili di strutture e commissioni dell'Ateneo. Possono deliberare di procedere all'audizione di persone per lo svolgimento dei loro fini.

Capo IV - Dell'Ordine del Giorno del Consiglio e delle Commissioni



Articolo 11

1. Il Presidente o il Presidente della Commissione annuncia, se possibile, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva. Se vi è opposizione, il Consiglio o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti ciascuno.

Articolo 12

1. Il Consiglio, o la Commissione non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.
2. In Consiglio, per deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno si vota per alzata di mano l'integrazione dell'ordine del Giorno.

Capo V - Delle Sedute del Consiglio e delle Commissioni

Articolo 13

1. Il Consiglio può essere convocato per iniziativa del suo Presidente. È altresì convocato per iniziativa di un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata ai consiglieri, anche tramite modalità telematiche, con un anticipo di almeno 7 giorni.
2. Tutte le sedute del Consiglio sono ordinarie. Sono straordinarie quelle sedute convocate con un anticipo di almeno 24 ore per la trattazione di argomenti contingibili ed urgenti o per l'approvazione di un parere urgente.
3. Esclusivamente in casi contingibili e urgenti e solo per approvazioni e ratifiche, il Presidente può convocare una seduta telematica con un preavviso di almeno 24 ore da effettuarsi per via telefonica. L'Ufficio di Presidenza delibera le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche.

Articolo 14

1. Le Commissioni sono convocate per mezzo del Presidente della commissione.
2. Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno 5 giorni prima delle riunioni.
3. Coloro che rivestono un importante ruolo all'interno dell'Ateneo o che sono considerati esperti in materia possono chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazione.

Articolo 15

1. Il Presidente o il Presidente della Commissione apre la seduta, e la chiude.
2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
4. Dopo l'approvazione del Processo Verbale, il Segretario comunica i messaggi e le lettere pervenute all'attenzione del Consiglio.

Articolo 16

1. Delle sedute del Consiglio e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte dei rispettivi segretari.
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e raccolti e conservati negli archivi del Consiglio, sono altresì riprodotti sul sito web dell'Ateneo.

Capo VI - Della Discussione



Articolo 17

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi ed hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione.
2. E' consentito lo scambio di turno tra i consiglieri. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

Articolo 18

1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.
4. E' in ogni caso in facoltà del Presidente di aumentare, per uno o più oratori, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Articolo 19

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da tre consiglieri.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione al termine della discussione sulle linee generali.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un consigliere contro per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e il Consiglio decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

Articolo 20

1. I richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se il Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
2. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide. Gli interventi per fatto personale possono svolgersi solo all'inizio o alla fine delle sedute o durante il passaggio ad altro punto all'ordine del giorno. Il Presidente può tuttavia stabilire in casi motivati ed eccezionali di derogare a questa regola.

Articolo 22



1. La chiusura di una discussione può essere chiesta in Consiglio da 5 consiglieri. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. Poi decide il Consiglio per alzata di mano. Chiusa la discussione il Presidente dichiara di passare alle votazioni.
2. Al termine di tutti gli interventi, il Presidente chiude la discussione e dichiara di passare alle votazioni.

Capo VII - Del numero Legale e delle Delibere

Articolo 23

1. Le delibere del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Dopo la sospensione di una seduta per mancanza del numero legale è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
2. Le persone che abbiano validamente giustificato al presidente con almeno un giorno di anticipo la loro assenza sono considerate presenti ai fini del computo del numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.
4. All'inizio della seduta il Presidente invita il Segretario a svolgere l'appello, tenendo nota dei consiglieri giustificati. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente procede ai sensi del successivo comma 10.
5. Dopo il primo appello, la Presidenza non è più obbligata a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da 4 consiglieri ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
6. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.
7. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
8. Una seduta non può svolgersi se mancano sia il Presidente che il vicepresidente; se essi devono assentarsi brevemente, la seduta è sospesa. La seduta viene tolta se la presidenza cessa di parteciparvi.
9. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
10. Se il Consiglio non è in numero, il Presidente rinvia la seduta di mezzora (o di un altro termine, a discrezione della Presidenza), oppure la toglie.
11. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 9.

Articolo 24

1. Le delibere del Consiglio e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.
2. Il Segretario tiene nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

Articolo 25

1. È diritto e dovere dei consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede alla pubblicazione in calce al Processo Verbale dei nominativi delle persone assenti, segnando separatamente i giustificati

Capo VIII - Delle Votazioni

Articolo 26



1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone e, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 28, quelle riguardanti i regolamenti.
2. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni che abbiano conseguenze finanziarie.
3. La votazione finale delle delibere avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, con registrazione dei nomi.
4. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
5. In caso di dubbio sull'oggetto della delibera, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente.
6. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per appello nominale con o senza registrazione dei nomi.
7. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi tramite schede.

Articolo 27

1. Ogni volta che il Consiglio stia per procedere ad una votazione i consiglieri hanno facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 28

1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 26, la votazione per scrutinio segreto .
2. La votazione nominale può essere richiesta da 5 consiglieri; la votazione per scrutinio segreto da 7.
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.
4. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
2. Quando un consigliere pone la richiesta, il Presidente verifica per alzata di mano l'appoggio.

Articolo 29

1. La votazione nominale ha luogo per appello nominale con registrazione dei nomi.
2. Le votazioni di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale.
3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no. L'appello nominale segue l'ordine alfabetico.
4. L'elenco dei votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel processo verbale della seduta.

Articolo 30

1. Ogni volta che il Consiglio debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio.
2. Salvo quanto disposto da norme particolari, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.



3. Il Consiglio può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari. Può anche fissare i criteri direttivi per la nomina.
4. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, per quanto sia possibile. I supplenti rimangono in carica solo fino al termine del mandato originario.

Articolo 31

1. Prima della proclamazione due consiglieri possono richiedere la controprova della votazione per alzata di mano. Essa è effettuata per appello nominale senza registrazione dei nomi.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con questa formula «Il Consiglio Approva » o «Il Consiglio Respinge».

Capo IX - Dell'ordine delle sedute

Articolo 32

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.
2. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

Articolo 33

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'interdizione del consigliere dalle votazioni.

Articolo 34

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o secondo l'opportunità, la toglie.

Capo X - Della Pubblicità dei Lavori

Articolo 35

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Dei lavori del Consiglio sono redatti e pubblicati un resoconto sommario ed il processo verbale.
3. Alla pubblicità dei lavori delle Commissioni si provvede con la pubblicazione di un resoconto.
4. Il Presidente può decidere, anche su richiesta di 5 consiglieri, di convocare una seduta segreta. In tal caso il processo verbale ed il resoconto sommario non sono pubblicati, viene solo pubblicato l'esito dei punti all'Ordine del Giorno. Il Presidente dispone, contestualmente, che nessuno, salvo specifica autorizzazione, abbia accesso alla sala consiliare.

Articolo 36

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, a meno che non sia invitata, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.
2. Il pubblico è ammesso in apposita area della sala separata dall'area dove si svolge la riunione.



3. Durante la seduta, le persone ammesse nella zona del pubblico devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

5. Il Presidente fa uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora il pubblico si opponga o turbi molto gravemente l'ordine, il Presidente può disporre dei commessi in forza all'Ateneo.

Capo XI - Del Bilancio del Consiglio

Articolo 37

Il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio, predisposti dal Presidente e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e votati in Consiglio entro la fine dell'Anno Accademico. Se entro tale data il bilancio ed il conto consuntivo del Consiglio non sono stati approvati, il Presidente provvede alla convocazione ad oltranza di assemblee straordinarie. Non è mai ammesso l'esercizio provvisorio.

Parte II - Procedimento Deliberativo

Capo XII - Della Presentazione e Trasmissione dei Progetti di Delibera

Articolo 38

1. Ogni consigliere può presentare una proposta di delibera al Presidente, che provvede a iscriverlo all'Ordine del Giorno o ad assegnarlo ad una commissione.

2. Il Presidente riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di delibera e ne dà notizia al Consiglio nel primo giorno di riunione.

3. Il Presidente riceve anche tutte le richieste di parere provenienti dagli Organi di Ateneo e le trasmette immediatamente a tutti i consiglieri. Assegna ad un consigliere, oppure ad una Commissione il compito di predisporre la relazione ed il parere, che sarà votato in consiglio come delibera.

Capo XIII - Dell'Esame in Sede Referente e Consultiva

Articolo 39

1. Il Presidente assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di delibera più importanti sui quali esse devono riferire al Consiglio.

2. Il presidente incarica la Commissione di predisporre i pareri richiesti nelle materie di sua competenza.

3. Terminata l'istruttoria nella commissione, essa trasmette al consiglio, per la trattazione, una relazione e il testo che ha approvato per l'adozione della delibera finale.

Articolo 40

1. Nell'ambito delle proprie competenze per materia, le commissioni:

a) prendono in esame di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, di singoli consiglieri o su segnalazione di studenti non rappresentanti problematiche di particolare interesse per la collettività, riferendone quindi al consiglio stesso per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

b) esaminano e approfondiscono in sede preparatoria e referente le proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno del consiglio, apportandovi eventuali integrazioni e modifiche; le proposte sono trasmesse al consiglio nel testo approvato dalla commissione;

c) su richiesta del Presidente nei periodi di aggiornamento del Consiglio, esprimono i pareri urgenti richiesti da altri organi.

2. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di richiedere e ottenere, con la massima sollecitudine, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in possesso degli uffici. I commissari sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.



3. Nell'esame delle proposte, le commissioni individuano un consigliere relatore, che segue personalmente l'istruttoria del testo e che lo presenterà in Consiglio.

Articolo 41

1. Se la Commissione ritenga utile acquisire il parere di un'altra Commissione su un suo progetto di delibera o su un parere che deve predisporre, può richiederlo prima che il progetto passi all'esame del Consiglio.
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di quindici giorni. Se il predetto termine scade senza che il parere sia pervenuto, il parere si intende favorevole.
3. Il parere può essere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: « Nulla osta all'ulteriore corso del progetto ».

Capo XIV - Dell' Esame in Consiglio

Articolo 42

1. L'esame in Consiglio dei progetti di delibera comprende la discussione sulle linee generali del progetto, obbligatoria, e, se necessaria, la discussione degli articoli.
2. La discussione sulle linee generali di un progetto di delibera consiste negli interventi del relatore per non più di dieci minuti e dei consiglieri interessati.

Articolo 43

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti. La discussione degli articoli avviene solo se sono stati presentati emendamenti o articoli aggiuntivi.
2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di tre minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. E' in facoltà del Presidente di aumentare il termine di tre minuti fino al quintuplo, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. Il Presidente, decorso il termine, toglie la parola al consigliere e dopo un avvertimento. In tal caso il consigliere può richiedere che il suo intervento sia allegato al resoconto sommario.
3. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati in Consiglio entro l'inizio della votazione dell'articolo a cui si riferiscono. Su tali emendamenti ha facoltà di esprimere il proprio parere il relatore.

Articolo 44

1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.



5. Quando un progetto di delibera consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate o di presentazione di articoli aggiuntivi.

Articolo 45

1. Nel corso della discussione ciascun consigliere può presentare non più di un ordine del giorno recante direttive al Presidente in relazione all'esecuzione della delibera in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di due minuti ciascuno, e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Articolo 46

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti delibere e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Articolo 47

1. Prima che il progetto di delibera sia votato nel suo complesso, il Presidente può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che esso richieda, e proporre le conseguenti modificazioni sulle quali il Consiglio delibera.

2. Il Consiglio può, se occorre, autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Articolo 48

1. La votazione finale sul progetto di delibera ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 39

2. La delibera approvata dal Consiglio è immediatamente eseguibile, salvo che essa stessa disponga diversamente.

Capo XV - Dei Progetti di Delibera sul Regolamento

Articolo 49

1. I Progetti di Delibera sulle modifiche al Regolamento del Consiglio vengono discusse esclusivamente in Consiglio. Per essere approvate devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. I Progetti sono presentati al Consiglio da parte dell'Ufficio di Presidenza o dei singoli consiglieri. In quest'ultimo caso l'Ufficio di Presidenza deve dare parere entro la successiva seduta.

3. La proposta è discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun consigliere può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non più di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi.



4. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta originale. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, l'Ufficio di Presidenza presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dal Consiglio.
5. Il testo è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Non è ammessa la votazione per parti separate.
6. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 28, prima dell'inizio della discussione.

Parte III - Procedure di indirizzo e di informazione

Capo XVI - Delle Mozioni e Risoluzioni

Articolo 50

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una delibera del Consiglio su un determinato argomento. Una mozione può impegnare il Presidente a decidere e attuare su un argomento.
2. La discussione e la votazione della mozione avvengono nella seduta successiva alla presentazione. Se lo richiedano 6 consiglieri o per decisione del Presidente la trattazione e la votazione possono essere svolte anche nella stessa seduta di presentazione.
3. Il Presidente può abbinare la discussione di mozioni relative ad argomenti identici o connessi.

Articolo 51

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.
2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono. Possono essere presentati anche nel corso della seduta.
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.
5. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.
6. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

Articolo 52

1. La mozione di Sfiducia verso il Presidente o il Vicepresidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, non computandovi a tal fine l'interessato. La Mozione di Sfiducia deve essere annunciata all'Ufficio di Presidenza unitamente alla richiesta sottoscritta dai firmatari di convocazione di un Consiglio straordinario per la votazione. Tale richiesta può pervenire anche dopo la convocazione di un Consiglio, in tal caso viene aggiunto il punto all'ordine del giorno e si procede con il Consiglio diviso in parte ordinaria e parte straordinaria.
2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
3. La votazione della mozione di sfiducia avviene per appello nominale. Il votante deve rispondere con un "Sì" o un "No". Il Presidente specifica il significato delle espressioni di voto.
4. Se vince il no, il Presidente decade e si procede ai sensi dell'articolo 7 comma 4.



5. In caso di mozione di sfiducia il Presidente ha diritto a parlare per 10 minuti. Al termine dell'intervento ogni consigliere può dare una succinta spiegazione del suo voto per non più di due minuti. I consiglieri possono indicare un promotore della mozione che ha diritto a parlare per 10 minuti, in tal caso tali consiglieri perdono il diritto di parola.

Articolo 53

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

Articolo 54

In occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni del Presidente o di un Rappresentante o su mozioni, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Capo XVII- Delle Interrogazioni

Articolo 55

1. I consiglieri presentano le interrogazioni al Presidente o ai Rappresentanti.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Presidente o al Rappresentante, o sia esatta, se il Presidente o il Rappresentante intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia presentato o stia per presentare alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Articolo 56

1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.
2. Alle interrogazioni il Presidente risponde in forma scritta entro quindici giorni. La risposta è allegata al resoconto sommario.
3. Decorso tale termine il Presidente deve riferire oralmente nella prima seduta utile.
4. Il Presidente può dichiarare di non poter rispondere indicandone specificamente il motivo. Se dichiara di dover differire la risposta, precisa in quale giorno, entro il termine di ulteriori 15 giorni, è disposto a rispondere.
5. Se l'interrogante non si trova presente quando il Presidente si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.
6. Nella seduta successiva alla risposta scritta o nella stessa seduta in cui è stata data la risposta orale, l'interrogante può dichiarare, nel termine massimo di 5 minuti, se è stato soddisfatto o meno.
7. Il presidente, apprezzata l'urgenza dell'interrogazione, può decidere di rispondere immediatamente.

Capo XVIII - Delle Interpellanze

Articolo 57

1. I consiglieri presentano le interpellanze al Presidente o ai Rappresentanti del Consiglio.
2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o del Rappresentante in questioni che riguardino determinati aspetti delle sue decisioni.

Articoli 58

1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.



2. Trascorso un mese dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso consigliere.
4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il presidente può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere al Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.
5. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni del Presidente, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
6. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Presidente può presentare una mozione.
7. Cinque consiglieri possono presentare interpellanze urgenti.
8. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del comma 9, vengono svolte entro la seduta successiva, sempre in Consiglio e senza opzioni di rinvio
9. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti avviene come per le interpellanze ordinarie.

Capo XIX - Delle Disposizioni Comuni a Mozioni, Interpellanze e Interrogazioni

Articolo 59

1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo BLABLA (fatti sconvenienti).
2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.
5. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

Parte IV - Disposizioni Finali

Capo XX - Entrata in Vigore

Articolo 60

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo, da effettuarsi entro 5 giorni dalla sua definitiva adozione.